

ANCHE IL RISARCIMENTO MORALE SE LA VACANZA È ROVINATA!

Il viaggiatore ha diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali per inconvenienti sorti nel corso della vacanza che creino situazioni sgradevoli ed irritanti.

Nella sua sentenza del 12 marzo 2002, la Corte di Giustizia Europea, intervenendo sulla normativa europea sui "viaggi tutto compreso" ha dato un'interpretazione favorevole al consumatore ritenendo che la direttiva 90/314/CEE, "riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale".

Nel caso concreto si trattava di una bambina austriaca che, durante una vacanza in Turchia organizzata da un Tour operator tedesco, aveva contratto, come pure altri ospiti dell'hotel, un'intossicazione da salmonella; la bambina era stata ammalata per tutto il periodo residuo di vacanza ed anche successivamente, mentre la famiglia, naturalmente, aveva trascorso il suo tempo ad assisterla.

E' una decisione particolarmente importante, soprattutto per l'Italia.

Infatti, nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale, secondo l'articolo 2059 del Codice civile, può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ovvero, essenzialmente, in caso di violazione di norme penali.

Ciò significa che la violazione di un contratto, non essendo reato, non dà diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale.

Questo risulta particolarmente svantaggioso per il consumatore soprattutto quando si discute di qualità di un viaggio organizzato: infatti, trovare una stanza senza vista sul mare, essere a chilometri di distanza dalla località turistica più vicina senza il servizio navetta promesso, avere una guida che non parla una lingua conosciuta e così via sono tutti inconvenienti che difficilmente danno luogo ad un danno patrimoniale: è vero, si potrà chiedere la differenza fra il costo della stanza con vista e quello senza, il rimborso del taxi o del veicolo a noleggio presi al posto della navetta e così via, ma il risarcimento di tali voci non compenserà mai il turista della seccatura, sgradevolezza ed irritazione subite proprio in un periodo teoricamente dedicato a rilassarsi ed a ritempersi da un anno di lavoro.

La Direttiva 90/314/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.111 del 17 marzo 1995 che, all'articolo 16, riprendendo la dizione della direttiva, prevede la possibilità di pattuire un risarcimento limitato in caso di "danno, diverso da quello alla persona"; già diversi Giudici italiani avevano ritenuto che tale dicitura stabilisse, in applicazione dell'articolo 2059 del Codice Civile., la risarcibilità del danno morale. (pronuncia del Tribunale di Torino in data 8/11/1996 - per una fattispecie antecedente al Decreto Legislativo numero 111/95; pronuncia della Pretura Ivrea in data 21/9/1998; pronuncia del Giudice di Pace Siracusa in data 26/3/1999).

La recente sentenza della Corte di Giustizia europea conferma la correttezza di tale interpretazione e rende più agevoli, per il futuro, eventuali azioni di risarcimento del danno da parte di turisti insoddisfatti.

Il titolare di una polizza di Tutela giudiziaria per la famiglia nella quale siano comprese le vertenze di natura contrattuale potrà ottenere l'aiuto della Compagnia sia per conoscere meglio quali siano i suoi diritti sia per avanzare le proprie pretese nei confronti del tour operator inadempiente sia, in caso di insuccesso, per avviare un'azione legale.

(da InfoLegal)